

EMERGENZE ITTICHE

Nell'area sono presenti due specie di Osteitti di interesse comunitario¹: la Cheppia ed il Nono, entrambe inseriti anche nel nuovo protocollo sulle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (ASPIM o SPAMI della Convenzione di Barcellona)² e nella Convenzione di Berna³.

Specie		Aspim	Convenzione di Berna	Direttiva CEE 43/92
<i>Cheppia</i>	<i>Alosa fallax</i>	III	III	II & V
<i>Nono</i>	<i>Aphanius fasciatus</i>	II	II	II

¹ Con questo termine si intendono gli habitat elencati nell'Allegato II della **Direttiva 92/43/CEE** relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna, recepita in Italia con DPR 8/9/1997 n° 357. L'**Allegato II** si riferisce alle specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali di conservazione. L'**Allegato IV** si riferisce alle specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa.

² La **Convenzione di Barcellona** relativa alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento (1978) ratificata con legge 21 Gennaio 1979 n. 30, in seguito all'emendamento dalla Conferenza delle Parti Contraenti, tenutasi a Barcellona nel 1995, ha cambiato titolo diventando "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del Mediterraneo", ampliando il suo ambito di applicazione anche alle acque marine interne del Mediterraneo e le aree costiere. La Convenzione mantiene la sua natura di quadro programmatico di riferimento, la cui attuazione deve essere realizzata mediante l'adozione di specifici protocolli che concretizzano i principi in essa enunciati con riguardo alle varie forme di inquinamento. Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (Protocollo ASP) prende in considerazione anche le specie protette e quelle sfruttate commercialmente; inoltre prevede l'istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (**ASPIM**), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell'habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.

³ **Convenzione di Berna** sulla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979. Allegato I: specie di flora rigorosamente protetta; Allegato II: specie di fauna rigorosamente protetta; Allegato III: specie di fauna protette.